

# **INDUSTRIA 4.0 e dintorni**

**a cura di Viviana Grippo**

Il termine **Industria 4.0** indica una tendenza dell'automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la



### Perché industri 4.0?

Perché con l'automazione si vuole individuare la quarta rivoluzione industriale che segue nell'ordine

La prima che interessò prevalentemente il settore **tessile-metallurgico** con l'introduzione della **spoletta volante** e della **macchina a vapore** nella seconda metà del '700

La seconda che viene fatta convenzionalmente partire dal **1870** con l'introduzione dell'**elettricità**, dei **prodotti chimici** e del **petrolio**


La terza rappresentata dall'introduzione massiccia dell'**elettronica**, delle **telecomunicazioni** e dell'**informatica** nell'industria, essa viene convenzionalmente fatta partire dal **1970**.

**Vogliamo far rientrare in questo ambito:**

- iper e super ammortamenti**
- ricerca e sviluppo**
- patent box**
- start up innovative**
- sabatini ter**

# I SUPER AMMORTAMENTI

**IL SUPER AMMORTAMENTO CONSISTE NELLA  
MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL CST DI ACQUISTO DEL  
BENE**



**SI TRATTA DI INVESTIMENTI DI BENI MOBILI  
STRUMENTALI NUOVI POSTO IN ESSERE  
FINO AL 31/12/2017 CON DEROGA**

**RILEVA AI FINI  
IMPOSTE DELLE  
SUI REDDITI  
NO IRAP**

**RIGUARDA I  
TITOLARI DI  
REDDITO  
D'IMPRESA E DI  
LAVORO  
AUTONOMO**

**OPERA SULLE  
QUOTE DI  
AMMORTAMENTO  
E CANONI  
LOCAZIONE  
FINANZIARIA**

L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.



Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

**DEI SOGGETTI CHE PRODUCONO  
REDDITO D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO**

**NON RILEVA FORMA GIURIDICA  
NÈ REGIME CONTABILE ADOTTATO**

## Requisiti oggettivi

**BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI**

**ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO PARI O SUPERIORE A 6,5% (dm '88)**

**ESCLUSI «BENI IMMATERIALI», FABBRICATI E COSTRUZIONI, I BENI MERCE E I MATERIALI DI CONSUMO**

**ESCLUSI BENI CONTENUTI IN TABELLA ALLEGATA A LEGGE**

**ACQUISIZIONE DIRETTA O *LEASING* (NO NOLEGGIO)**



Beni allegato 3 legge di stabilità

- condutture
- condotte per usi civili
- condotte dorsali per trasporti a grandi distanze dai centri di produzione
- condotte dorsali per trasporti a grandi distanze dei giacimenti gassoso acquiferi,
- condotte di deviazione e di allacciamento,
- materiale rotabile ferroviario e tramviario escluse motrici,
- aereo completo di equipaggiamento



Il requisito della novità viene derivato dalle indicazioni di prassi legate alla Tremonti, ovvero:

- **ACQUISTO DIRETTO DA PRODUTTORE O COMMERCIANTE**
- **ACQUISTO DA SOGGETTI DIVERSI, PURCHÈ BENE NON SIA MAI STATO UTILIZZATO DA ALCUNO**
- **CONSIDERATO NUOVO ANCHE IL BENE ESPOSTO IN «*SHOW ROOM*»**
- **PER BENI «COMPLESSI» IL REQUISITO DELLA NOVITÀ SUSSISTE ANCHE IN PRESENZA DI BENI NON NUOVI PURCHÈ NON PREVALENTI**



DOMANDA:

**Se acquisto il bene nell'ambito di un affitto d'azienda?**

Dipende dalla scelta effettuata in atto.

Il c.c. prevede che il mantenimento in efficacia dei beni, e quindi il relativo ammortamento cui si aggancia la norma, sia di competenza dell'affittuario, questi potrà allora beneficiare dell'agevolazione, se le parti derogano la norma ordinaria e il mantenimento resta nelle mani del cedente sarà costui a poter applicare la norma agevolativa.

**AI FINI DELLA AGEVOLAZIONE RILEVA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO, IN PARTICOLARE VALGONO:**



- **INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 31/12/2017, tuttavia:**
- **PER ACQUISTO BENI MOBILI RILEVA LA CONSEGNA O SPEDIZIONE**
- **PER I CONTRATTI DI APPALTO RILEVA L'ULTIMAZIONE PRESTAZIONE**
- **PER I BENI ACQUISITI IN *LEASING* RILEVA LA DATA CONSEGNA ALL'UTILIZZATORE**

**IRRILEVANZA MAXI AMMORTAMENTO:**



- **PLUS/MINUS IN CASO DI CESSIONE DEL BENE,**
- **PLAFOND DEDUCIBILITÀ SPESE DI MANUTENZIONE**
- **PER CALCOLO ACCONTI 2016 E 2017 SI DEVE CONSIDERARE L'IMPOSTA COME DETERMINATA SENZA L'AGEVOLAZIONE**

Funzionamento



**AMMORTAMENTO: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE QUADRO RF QUOTA  
MAGGIORATA PARI AL 40% AMMORTAMENTO  
(NO A CONTO ECONOMICO)**



**LEASING: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE QUADRO RF QUOTA MAGGIORATA  
PARI AL 40% QUOTA CAPITALE CANONE (CIRCOLARE ASSILEA 29.10.2015:  
SCORPORO QUOTA INTERESSI CON CRITERIO FORFETARIO D.M. 24.04.1998)**



Esempio 1 – ammortamento , coefficiente 20%, bene  
acquisito per euro 100.000:

Ammortamento			
anno	ammortamento	VF 40%	Totale dedotto
1	10.000	4.000	14.000
2	20.000	8.000	28.000
3	20.000	8.000	28.000
4	20.000	8.000	28.000
5	20.000	8.000	28.000
6	10.000	4.000	14.000
<b>TOTALI</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>

Esempio 2 – leasing bene quota capitale euro 90.000 e riscatto, coefficiente ammortamento 20%, euro 10.000:

Leasing				
anno	canoni quota capitale	ammortamento riscatto	maggior deuzione	Totale dedotto
1	36.000		14.400	50.400
2	36.000		14.400	50.400
3	18.000	1.000	7.600	26.600
4		2.000	800	2.800
5		2.000	800	2.800
6		2.000	800	2.800
7		2.000	800	2.800
8		1.000	400	1.400
<b>TOTALI</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>140.000</b>

EFFETTO AGEVOLAZIONE ACQUISTO o LEASING:

Con il leasing l'effetto è più immediato.

**CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI (SALVO VERIFICA NORMATIVA ALTRA AGEVOLAZIONE)**



**NON RILEVA LA SUCCESSIVA VENDITA BENE**



**NON RILEVA LA SUCCESSIVA MANCATA OPZIONE RISCATTO BENI IN *LEASING***

# **IPER AMMORTAMENTO**

nuovo beneficio riconosciuto per lo stesso periodo di cui prima, fino al 31/12/2017 con deroga al 30/6/2018, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi **ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0** (allegato A della legge). Esso consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del bene del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al **250%** del costo di acquisto.

## **BENI IMMATERIALI**

Nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento di cui e che investono, nel medesimo periodo, in **beni immateriali strumentali** (allegato B della legge) è introdotta la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.



dichiarazione del legale rappresentante

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B), ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, l'azienda deve acquisire una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede **caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**. In pratica il bene deve "entrare" attivamente nella catena del valore dell'impresa e l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.


# **RICERCA E SVILUPPO**

Si estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.

Le principali novità attengono alla:

- estensione della percentuale dell'agevolazione che passa al 50%,
- ampliamento del limite di spesa che diviene pari a 20 milioni di euro.

**Ma come funziona il credito R&S?**



Possono usufruire del credito in R&S tutte le imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile - che effettuano **investimenti in attività di ricerca e sviluppo** in misura pari al **50 per cento** delle **spese incremental**i sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso.




Per il 50% ...

... delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso.

Ne consegue che il calcolo va effettuato prima definendo il triennio di confronto, per esempio 2016, 2015 e 2014, determinare l'investimento medio di tale triennio, quindi l'incremento realizzato nel 2017 e calcolarne il 50%, in tal modo si determina l'ammontare del credito cui si ha diritto.


Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti, se fossero costi 2017 il credito sarebbe utilizzabile dal 2018.

NB: Rimane il vincolo che la spesa dell'anno deve essere almeno pari a 30.000.



Sono spese agevolabili le

*spese per “personale altamente qualificato”  
spese per strumenti e attrezzature di laboratorio  
spese per contratti di ricerca “extra-muros”  
spese per “competenze tecniche e private industriali”*



Determinata la misura del credito cosa ne facciamo?

il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti

# **PATENT BOX**

**è un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti.**

Possono optare per il regime agevolato in esame tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla forma giuridica dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

E' necessario invece che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di determinati beni immateriali, sia internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

La tassazione agevolata è applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa (registrati o in corso di registrazione);
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

**L'agevolazione consiste nella detassazione di tali redditi** i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare; la detassazione è ridotta al 30% per il periodo d'imposta 2015 e al 40% per il periodo d'imposta 2016, mentre solo nel 2017 tale detassazione sarà a regime nella misura del 50%.

## difficoltà

Per l'effettiva quantificazione del beneficio è **necessario determinare innanzitutto la quota di reddito derivante dall'utilizzo dell'immobilizzazione immateriale:**

- 1. in caso di utilizzo indiretto** (concessione in uso a soggetti terzi) il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
- 2. nel caso di utilizzo diretto** è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell'impresa. Il reddito deve essere individuato attraverso la cosiddetta procedura di "ruling" la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall'utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l'individuazione dei relativi componenti negativi.

Quindi è necessario **calcolare la quota di reddito agevolabile**, a cui applicare la percentuale di detassazione, sulla base del **rapporto tra:**

- 1 i costi di attività di ricerca e sviluppo**, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale oggetto dell'agevolazione;
- 2. i costi complessivi**, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

# **START UP INNOVATIVE**

*“... la «**startup innovativa**», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.*

#### REQUISITI:

- *è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;*
- *è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;*
- *a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;*
- *non distribuisce, e non ha distribuito, utili;*
- *ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;*
- *non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.*

Inoltre è richiesto che sia rispettato *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. *le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa;*
2. *impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;*
3. *sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.*

L'obiettivo è quello di dare impulso agli investimenti in capitale di rischio in queste particolari tipologie di imprese.

L'investimento in questa tipologia di imprese era già agevolato, con la stabilità 2017:

- la **durata delle agevolazioni** diviene permanente,
- la **misura dell'agevolazione** aumenta al 30% con aliquota unica per gli investimenti delle persone fisiche, delle persone giuridiche e in *start-up* innovative a vocazione sociale o del settore energetico.
- l'**importo massimo di investimento ammissibile**: per le persone fisiche raddoppia e diviene pari a un milione di euro, per i soggetti passivi IRES l'ammontare massimo degli investimenti ammissibile in ciascun periodo di imposta resta fermo a 1,8 milioni di euro.

Per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni, gli investimenti devono essere mantenuti per 3 anni.

Il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

- la **riduzione di capitale sociale**, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, delle *start-up* innovative o delle società che investono prevalentemente in *start-up* innovative;
- il **recesso o l'esclusione** degli investitori;
- la **cessione**, anche parziale, a titolo oneroso, delle **partecipazioni** ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- la **perdita**, da parte della *start up* innovativa, di uno dei **requisiti** richiesti per la qualifica di *start up*.

Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'[articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012](#) da parte della *start up* innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso articolo 25, al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

# **SABATINI TER**

La **Nuova Sabatini 2017** prevede la possibilità, per le imprese che presenteranno **domanda** entro i termini e nelle modalità stabilite, di accedere a finanziamenti a tasso agevolato con copertura statale.

Si tratta del Fondo di garanzia per le PMI che va a coprire l'80% dell'importo complessivo del **finanziamento bancario o del piano di leasing** per l'acquisto di nuovi macchinari.

L'agevolazione ha durata complessiva di 5 anni e l'**importo di spesa** dovrà essere compreso tra i **20.000 e i 2 milioni di euro**.

Si tratta di un **contributo in conto impianti** a fronte di un finanziamento, deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca o società di *leasing* aderente all'iniziativa, interamente destinato all'acquisto o all'acquisizione, nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi** di fabbrica ad uso produttivo, nonché *hardware*, *software* e tecnologie digitali.

Ciascun finanziamento deve avere una durata massima di **5 anni**.

La domanda Nuova Sabatini 2017 potrà essere presentata dalle **piccole e medie imprese** che rispecchino i requisiti richiesti, ovvero:



- sede operativa in Italia;
- iscritte al Registro delle Imprese;
- non sottoposte a misure di liquidazione volontaria o in stato di crisi.

**INOLTRE:**

- l'investimento deve riguardare beni strumentali nuovi;
- l'erogazione del contributo è subordinato al completamento dell'investimento entro 12 mesi dalla stipula di finanziamento o leasing bancario.

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che per **investimenti in tecnologie** il contributo statale è **maggiorato del 30%** nel rispetto del limite massimo stabilito dalla relativa normativa, ovvero 2 milioni di euro.

# **TEMI DI STABILITA'**

# **ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI**

**Soggetti interessati:**

**SNC - SAS - SRL - SPA – SAPA**

NON VENGONO CITATE LE  
SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI FATTO

SONO COMPRESI LE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE  
(CIRCOLARE 188/1998 RISPOSTA 1)

**Le assegnazioni (gratuite) riguardano:**

**I SOCI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE  
TALI AL 30 SETTEMBRE 2015**

**ATTENZIONE:**

- **IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E' NEUTRALE STATUS DI SOCIO AL 30 SETTEMBRE 2015 VA VERIFICATO SU DANTE CAUSA (CIRCOLARE 112/1999 PAR. 2.3)**
- 2) NON NECESSARIO CHE AL MOMENTO ASSEGNAZIONE STESSI SOCI (CON STESSE ALIQUOTE) PRESENTI AL 30 SETTEMBRE 2015 - MA NON SOCI NUOVI ad ECCEZIONE EREDI**
- 3) POSSIBILE ESISTENZA DI SOCIO SOCIETÀ FIDUCIARIA**



COME SI VERIFICA LA QUALITA' DI SOCIO:

SOCIETA' DI PERSONE: basta un qualsiasi atto avente data certa  
SOCIETA' DI CAPITALI: iscrizione Registro Imprese

AMBITO OGGETTIVO



**IMMOBILI NON STRUMENTALI PER DESTINAZIONE:**


- 1) IMMOBILI PATRIMONIO art. 90 tuir
- 2) IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA (cat. a/10, B, C, D ed E) LOCATI O COMUNQUE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE NELL'ATTIVITA' di IMPRESA
- 3) IMMOBILI MERCE
- 4) NON ASSEGNABILI SINGOLI DIRITTI ANCORCHÉ REALI



**BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI NON UTILIZZATI COME STRUMENTALI**

PER RIASSUMERE:

<b>Immobili (fabbricati e terreni)</b>	Immobili <b>patrimonio</b> di cui all'articolo 90 del TUIR	SI
	Immobili <b>merce</b>	SI
	Immobili <b>strumentali per natura</b> (categorie B, C, D, E, A/10), non utilizzati nell'attività di impresa (sono i beni inutilizzati, quelli locati a terzi, concessi in comodato, ecc.)	SI
	Immobili strumentali per destinazione, utilizzati nell'attività di impresa (per i terreni agricoli si tratta di quelli utilizzati per la coltivazione o l'allevamento di bestiame). Non rientrano in questa categoria i beni, di qualsiasi natura, detenuti dalle immobiliari di gestione	NO
<b>Mobili registrati (auto, aerei, natanti)</b>	Non utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività	SI
	NO	



SONO ESCLUSI:

I BENI IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE  
BENI MOBILI REGISTRATI STRUMENTALI NELL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ

Le caratteristiche del bene devono  
essere verificate al momento della  
assegnazione

L'ATTO ASSEGNAZIONE DEVE ESSERE REDATTO ENTRO IL  
30.9.2017

- 1) NON E' SUFFICIENTE LA SOLA DELIBERA
- 2) SE SI REALIZZA LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OCCORE CONSIDERARE TEMPISTICA DEI 90 GIORNI PER OPPOSIZIONI CREDITORI
- 3) NON NECESSARIO ASSEGNARE A TUTTI I SOCI BENI AGEVOLATI POSSONO OPERARSI CONGUAGLI → RISPETTO PAR CONDICIO
- 4) E' POSSIBILE ANCHE LA MODIFICA QUOTE → MA SI REALIZZA IL NON RISPETTO *PAR CONDICIO* TRA SOCI
- 5) ALLO STESSO MODO NON SI RISPETTA LA *PAR CONDICIO* SE ASSEGNAZIONE TRAMITE RECESSO

**BASE IMPONIBILE:**

**VALORE NORMALE - VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO**

per determinare il valore normale occorre fare riferimento al dettato dell'art. 9 del Tuir, il valore fiscalmente riconosciuto invece generalmente definito come il costo non ancora ammortizzato



**VALORE NON INFERIORE A MINORE TRA:  
«NORMALE» E «CATASTALE»  
ANCHE INTERMEDIO TRA I DUE**



**E' POSSIBILE CHE NON SI EVIDENZI NESSUNA BASE IMPONIBILE, LA  
DIFFERENZA POTREBBE ESSERE NEGATIVA, IN TAL CASO NON E' DOVUTA  
IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**IMPOSTA SOSTITUTIVA:**

**8% MISURA ORDINARIA**

**10,5% PER SOCIETÀ DI COMODO (IN ALMENO DUE ANNI SU 2013/2015)**

**13% SE OPERAZIONE RESTITUISCE AI SOCI  
RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

**Termini per il versamento dell'imposta  
sostitutiva:**

**60% entro il 30 novembre 2017**

**40% entro il 16 giugno 2016**

## **EFFETTI SOCIO**

**VALORE NORMALE BENI ASSEGNATI  
(AL NETTO DEBITI ACCOLLATI)  
RIDUCE COSTO PARTECIPAZIONE SE UTILIZZO DI RISERVE DI CAPITALI**



**SE SI UTILIZZANO RISERVE DI UTILI:**

- per le soc. di persone nessun effetto sul socio la SOSTITUTIVA ESAURISCE OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- per le soc. di capitali le riserve distribuite si intendono vera DISTRIBUZIONE DI UTILI TASSATA ORDINARIAMENTE benchè con una base imponibile ridotta.

## **EFFETTI BENE**



- **ASSEGNATARIO RICEVE IMMOBILE CON IL VALORE IN CAPO ALLA SOCIETÀ ASSEGNANTE**
- **DETEZIONE DECORRE DA ATTO DI ASSEGNAZIONE**
- **PERSONA FISICA → 5 ANNI PER TRASFERIRE BENE SENZA TASSAZIONE DIRETTA ripartono dalla assegnazione**

## IMPOSTE INDIRETTE

Si seguono le normali norme dettate in materia di iva per le cessioni di immobili



DA CUI,  
regola generale....  
l'operazione è ...



**ESENTE ART. 10 PUNTO 8-  
BIS E 8-TER DPR 633/1972  
IMPOSTA DI REGISTRO  
RIDOTTA A METÀ  
IPOCATASTALI FISSE  
(PER STRUMENTALI  
REGISTRO E IPOCATASTALI  
FISSE)**

## TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

### STESSO AMBITO SOGGETTIVO PRECEDENTE

Si passa da un soggetto che produce reddito di impresa ad uno che effettua la semplice detenzione dei beni, infatti  
**NECESSITA TUTTAVIA COME OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O PRINCIPALE LA GESTIONE IMMOBILI DIVERSI DA STRUMENTALI PER DESTINAZIONE**

**L'ATTO DI  
TRASFORMAZIONE DEVE  
AVVENIRE ENTRO  
30 SETTEMBRE 2017**



**A FAVORE DI SOCI CON  
TALE STATUS AL 30  
SETTEMBRE 2015**

**(STESSE REGOLE E  
DEROGHE ASSEGNAZIONE)**

**ANALOGIE CON ASSEGNAZIONE**




1. AMBITO OGGETTIVO UGUALE  
(IMMOBILI DIVERSI DA STRUMENTALI PER DESTINAZIONE)
2. BASE IMPONIBILE UGUALE
3. IMPOSTA SOSTITUTIVA UGUALE
4. NECESSARIO AFFRANCAMENTO RISERVE IN  
SOSPENSIONE IMPOSTA

**DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE**



- 1. NO TRASFERIMENTO PROPRIETA' NO IMPOSTA D'ATTO, SE NON PER IMMOBILI COSTRUITI DA NON PIÙ DI 5 ANNI ( PER I QUALI E' D'OBBLIGO L'IVA)**
- 2. VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO PARTECIPAZIONI AUMENTATO DELL'AMMONTARE SU CUI È VERSATA IMPOSTA SOSTITUTIVA**
- 3. OPERAZIONE CHE PERMETTE DI NON RISPETTARE *PAR CONDICIO* TRA SOCI, TUTTAVIA DA ESSA SONO INTERSSATI TUTTI I SOCI CHE DOPO LA TRASFORMAZIONE POTRANNO AVERE QUOTE DIVERSE**



EFFETTI SUGLI IMMOBILI PRIVI DELLE CARATTERISTICHE PER  
LA TRASFORMAZIONE:

SARANNO SOGGETTI A TASSAZIONE CON LE NORME ORDINARIE

LA TRASFORMAZIONE NON INTERROMPE IL  
DECORSO DEL QUINQUENNIO AI FINI DELLA  
TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA DI CESSIONE.



**SE SI UTILIZZANO RISERVE DI UTILI:**

- per le soc. di persone nessun effetto sul socio la **SOSTITUTIVA ESAURISCE OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**
- per le soc. di capitali le riserve distribuite si intendono vera **DISTRIBUZIONE DI UTILI TASSATA ORDINARIAMENTE** benchè con una base imponibile ridotta.

# **CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI**

**VALGONO LE STESSA CONSIDERAZIONI FATTE PER L'ASSEGNAZIONE, CON LE SEGUENTI DIFFERENZIAZIONI:**



- 1. LA CESSIONE SI INTENDE DIETRO PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO**
- 2. IN CASO DI CESSIONE AGEVOLATA IL SOCIO NON SUBISCE MAI ALCUNA TASSAZIONE**
- 3. AI FINI DELLE IMPOSTE OCCORRE CONSIDERARE QUALE BASE IMPONIBILE:**
  - IIDD: CORRISPETTIVO QUANDO SUPERIORE AL COSTO NORMALE E CATASTALE**
  - IVA: IL CORRISPETTIVO PAGATO (PREZZO)**

# **L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPREDITORE**

## **IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

### **SI AGEVOLA IMPRESA INDIVIDUALE:**

**ANCHE IMPRESA FAMILIARE**

**ANCHE IN LIQUIDAZIONE**

**ANCHE ACQUISITA PER DONAZIONE/SUCCESSIONE POST 31.10.2015 (è LA DATA IN CUI L'IMPRESA DEVE POSSEDERE I BENI)**

**ATTIVA AL 1.1.2017**

### **NO AGEVOLAZIONE**

**IMPRESE IN PROCEDURA CONCORDATA**

**IMPRESE CON ATTIVITÀ CESSATA AL 01.01.2016**

**IMPRESE CON IMMOBILE DA ESTROMETTERE ACQUISTATO POST 31.10.15 O VENDUTO ANTE 01.01.2016**

**IMPRESA CONCESSA IN AFFITTO ANTE 01.01.2017**

**CARATTERISTICHE IMMOBILE**

**STRUMENTALE NATURA  
STRUMENTALE DESTINAZIONE  
ANCHE SE CONCESSO IN LOCAZIONE  
ANCHE SE CATEGORIA CATASTALE ABITATIVA  
POSSEDUTO AL 31.10.2015 e AL 01.01.2017**

**NO:**

**IMMOBILI PATRIMONIO  
IMMOBILI MAGAZZINO**

**QUALI SONO I BENI DI PROPRIETA' DELL'IMPRENDITORE?**



**-LIBRO INVENTARI  
-LIBRO CESPITI AMMORTIZZABILI**

## BASE IMPONIBILE

**VALORE NORMALE – COSTO  
FISCALMENTE  
RICONOSCIUTO**



**OVVERO VALORE CATASTALE**


# SOSTITUTIVA E UNICO

**ALIQUOTA 8%**

**1° RATA (60%): 30.11.2017**

**2° RATA (40%): 16.06.2018**



**NO INTERESSI**

**L'OPZIONE VA  
ESERCITATA ENTRO IL  
31/5/2017**

**IVA,**

## **L'ESTROMISSIONE APPLICA L'IVA ORDINARIA**

**NON E' SOGGETTA A IVA  
SE:**

- IMMOBILE ACQUISTATO DA PRIVATO O DI PROVENIENZA DA PATRIMONIO PERSONALE IMPRENDITORE
- IMMOBILE ACQUISITO PRIMA DELL'IVA (1° GENNAIO 1973)
- IMMOBILE PER IL QUALE IVA NON DETRATTA ALL'ACQUISTO



**A PRESCINDERE DA  
TRATTAMENTO IVA  
ESTROMISSIONE NON  
SCONTA MAI REGISTRO E  
IPOCATASTALI**

# LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

# Condizioni

**I BENI SONO RIVALUTABILI SE RISULTANTI BILANCIO AL  
31.12.2015**



**RIVALUTAZIONE DA  
ESEGUIRSI BILANCIO AL  
31.12.2016**

**BENI APPARTENENTI A  
MEDESIMA CATEGORIA  
OMOGENEA**



**RICONOSCIMENTO  
RIVALUTAZIONE CON  
PAGAMENTO IMPOSTA  
SOSTITUTIVA**

**Il valore rivalutato non può  
eccedere il costo di  
sostituzione.**

## ELEMENTI DELLA RIVALUTAZIONE

**NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE I BENI  
MERCE**



**LA NORMA VUOLE  
MIGLIORARE IL  
PATRIMONIO AZIENDALE  
CON L'ISCRIZIONE DI UN  
SALDO ATTIVO DI  
RIVALUTAZIONE**



**IL SALDO ATTIVO VIENE  
ISCRITTO NEL  
PATRIMONIO AL  
MOMENTO DELLA  
DISTRIBUZIONE COME  
UTILE VERRA' TASSATO IN  
CAPO AI SOCI, SALVO:**

- AFFRANCAMENTO
- USO A COPERTURA  
PERDITE

# IMPOSTA SOSTITUTIVA

di ires, irap, irpef e addizionali

10 – 12 - 16 per cento a seconda che



SALDO ATTIVO DI  
RIVALUTAZIONE



BENI NON  
AMMORTIZZABILI  
BENI AMMORTIZZABILI

# MAGGIORI VALORI

## EFFETTI FISCALI

**IL RICONOSCIMENTO DEL  
MAGGIOR VALORE AI FINI  
Ires, Irpef e Irap AVVIENE a  
DECORRERE DAL TERZO  
ESERCIZIO SUCCESSIVO A  
QUELLO IN CUI LA  
RIVALUTAZIONE È ESEGUITA  
(PER «SOLARI» A  
DECORRERE DA 2019)**

**Civilisticamente gli effetti si  
producono già negli esercizi  
2017 e 2018**


**AI FINI DELLA  
DETERMINAZIONE DELLE  
PLUSVALENZE E DELLE  
MINUSVALENZE, GLI  
EFFETTI DECORRONO DAL  
QUARTO ESERCIZIO  
SUCCESSIVO (PER  
«SOLARI» DA  
01.01.2020)»**

## VERSAMENTO SOSTITUTIVA



**POSSIBILE  
COMPENSAZIONE «F24»**

**UNICA RATA NEL TERMINE  
DI VERSAMENTO IMPOSTE  
PERIODO IN CUI LA  
RIVALUTAZIONE VIENE  
ESEGUITA**



# **LA RIDETERMINAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

**DATA RIFERIMENTO: 1.1.2017**



**DATA PERIZIA GIURATA: 30.06.2017**



**DATA VERSAMENTO: 30.06.2017 con rateazione triennale**



ALIQUOTA UNICA 8% per

- **TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI**
- **PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**
- **PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE**

detenute da persone fisiche

# **RIPROPOSTE LE DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2017 sono state prorogate:

- **la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti,**
- **la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica**
- **la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.**

Per quest'ultima agevolazione la detrazione (c.d. "*bonus arredi*") sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2017 solamente in presenza di intervento edilizio di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2016.

Gli interventi di riqualificazione energetica sui condomini fruiscono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 di detrazioni maggiorate rispetto al 65% commisurate all'entità dei lavori e ai risultati raggiunti.



Per gli anni 2017 e 2018 viene riconosciuto un credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere.

L'agevolazione è prevista nella misura del 65%, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo utilizzabili a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.

# **NUOVO REGIME DI CASSA**

## MODIFICHE SOSTANZIALI AL SISTEMA

**Il nuovo regime “di cassa”, pertanto, costituirà dal 2017, per i soggetti rientranti nei consueti limiti di ricavi (400.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività) il regime contabile “naturalmente” applicabile.**



L'applicazione del regime di cassa presuppone, quindi, l'aggiornamento delle regole contabili da utilizzare, essendo richiesta l'evidenza delle movimentazioni di incasso e pagamento.



**TRE SCELTE**

- **applicazione del regime “naturale” di cassa (o, misto cassa-competenza) di cui al nuovo articolo 66, Tuir e articolo 18, D.P.R. 600/1973,**
- **in alternativa, opzione triennale per l’adozione del criterio della “registrazione”, in deroga alla rilevanza del momento dell’incasso e del pagamento,**
- **in alternativa, opzione per il regime di contabilità ordinaria.**

## regime “naturale” di cassa

Ricavi di cui all'articolo 85, Tuir (ricavi tipici) solo se percepiti nel periodo d'imposta  
+ Proventi di cui all'articolo 89, Tuir (dividenti e interessi) solo se percepiti nel periodo d'imposta

- Spese sostenute (pagate) nel periodo d'imposta
- + Ricavi articolo 57, Tuir (proventi da autoconsumo)
- + Ricavi articolo 90, Tuir (proventi immobiliari determinati secondo le regole catastali)
- + Plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, Tuir
- + Sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, Tuir
- Minusvalenze e sopravvenienze di cui all'articolo 101, Tuir
- Quote di ammortamento secondo regole di cui articolo 64, comma 2, 102 e 103, Tuir
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti a norma dell'articolo 101, Tuir
- Accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'articolo 105, Tuir

Va, infine, ricordato che nessuna modifica recente ha interessato tali soggetti con riferimento alle modalità di determinazione dell'Iva, che restano pertanto quelle ordinarie. Resta in ogni caso presente la possibilità di optare, al ricorrere delle condizioni previste, per il regime dell'Iva per cassa introdotto dall'articolo 32, D.L. 83/2012 già dal 1° dicembre 2012.

**Studio Impresa  
ringrazia**